



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il _____ N. _____ e vi rimarrà per 10 giorni consecutivi fino al _____.

Li _____

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

RACCOLTA GENERALE

Anno **2013**

n. _____

AREA 1^

DETERMINAZIONE

n. **16** del **23/01/2014**

OGGETTO: Pignoramento immobiliare promosso da Troiano – Passarelli c/Comune di Castellaneta. Presa d'atto ordinanza G.E. del 30/12/2013. Compensazione crediti e debiti.

In data **23/01/2014** nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dr. Giovanni SICURO

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.1.2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 29/11/2013, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2013 e Pluriennale 2013 - 2015;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 16.1.2013, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;

VISTO l'art. 163, comma 3, TUEL d.lgs. n. 267/00, in base al quale ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pa-

gamento frazionato in dodicesimi, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato.

VISTO il Decreto 19 dicembre 2013 che ha differito il termine di approvazione del bilancio 2014 al 28 febbraio 2014.

CONSIDERATO che, a seguito della sentenza del Tribunale di Taranto n. 830/2005, i sig.ri Mario Troiano e Angela Passarelli hanno instaurato la procedura di espropriazione immobiliare registrata al n. 231/2010 dell'Ufficio esecuzioni presso il Tribunale di Taranto.

VISTO che, con «atto di intervento nella procedura esecutiva per sopravvenienza del titolo esecutivo di II grado» depositato il 15 marzo 2012, i creditori procedenti – a seguito della sentenza della Corte d'appello n. 75/2012 - hanno chiesto di «sostituire alle somme indicate nell'atto di precetto a seguito della sentenza di I° grado, quella innanzi precisata di Euro 51.243,54 oltre successive spese di giudizio di primo grado ridotte a 2/3 e corrispondenti attualmente a complessivi Euro 3.237,81 oltre spese di registrazione sentenza di I° grado (Euro 1.070,36 accessori e spese) e di II° grado in corso di liquidazione oltre diritti ed onorari della procedura esecutiva».

RILEVATO che con l'emissione dei mandati n. 764 e n. 765 del 28 giugno 2012, regolarmente incassati, il Comune ha proceduto alla liquidazione della somma di €. 51.607,13.

VISTO che con ordinanza del 30 dicembre 2013 il G.E. ha tra l'altro liquidato in favore dei creditori procedenti la somma di €. 3.534,58 per spese.

CONSIDERATO che l'importo di €. 51.607,13 già liquidato dal Comune risulta ben maggiore di quello riveniente dall'applicazione delle statuizioni di cui alla sentenza della Corte d'appello che era dovuto nei seguenti termini:

Somma per espropriazione	15.703,97
Interessi legali dal 30.9.1994 al 20.6.2012	10.478,13
Somma per occupazione	967,83
Rivalutazione	8.462,92
Interessi 2% dal 31.10.1994 al 20.2.2012	7.386,77
Totale	42.999,62

RITENUTO, pertanto, che il Comune ha diritto alla restituzione dell'importo di €. 8.607,51 in quanto corrisposto in più rispetto a quello dovuto quale sorte capitale e che, in conseguenza, può procedersi alla compensazione di parte di tale credito con il debito sorto nella misura di €. 3.534,58 nei confronti dei creditori procedenti per effetto della sopra richiamata ordinanza del G.E.

CONSIDERATO che il credito non è prescritto ed è certo, liquido ed esigibile e che pertanto esistono tutti i presupposti richiesti dall'art. 1243 c.c. per procedere alla compensazione.

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il decreto sindacale di nomina quale Dirigente del Settore AA.GG. n. 118 del 31/12/2013

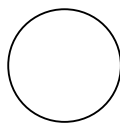
D E T E R M I N A

per le motivazioni sopra riferite e che qui si intendono integralmente trascritte:

1. di prendere atto dell'importo di €. 3.534,58 dovuto a titolo di rimborso spese ai sigg.ri Troiano e Passarelli a seguito dell'ordinanza in data 30 dicembre 2013 emessa dal G.E. della procedura esecutiva n. 231/2010;

2. di disporre la compensazione del debito a tal riguardo contratto da questo Comune con quota parte del credito vantato nei confronti degli stessi sigg.ri Troiano e Passarelli per la restituzione del maggior importo liquidato rispetto a quello effettivamente dovuto in virtù della sentenza della Corte d'appello n. 75/2012;
3. di precisare, ad ogni buon fine, che in virtù della disposta compensazione non si procede alla corresponsione materiale di alcun importo nei confronti dei sigg.ri Troiano e Passarelli e che il Comune resta creditore della somma di €. 5072,93.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



L'ISTRUTTORE DEL PROVVEDIMENTO

(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Lì _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini. secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Lì, _____

Il Capo Area/resp. proc.
